



Allegato 1

REDDITO ENERGETICO REGIONALE L.R. 42/2019

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di prenotazione per l'accesso al reddito energetico regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 42/2019 e dell'art. 9 del Regolamento di Attuazione n. 7/2021

Sommario

PREMESSE	4
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ (ART. 1 COMMA 2 - ART. 3 COMMI 1 E 2 - ART. 9 COMMA 1 R.R.).....	4
ART. 2 – DEFINIZIONI (ART. 2 R.R.)	5
ART. 3 – BENEFICIARI (ART. 4 R.R.)	6
ART. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA	6
ART. 5 – CONTRIBUTO RICHIEDIBILE (ART. 3 COMMA 3 E 4 R.R.)	7
ART. 6 – REQUISITI DI ACCESSO (ART. 8 E ART. 11 COMMA 7 R.R.)	7
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ART. 9 - ART. 10 COMMA 2 R.R.)	8
ART. 8 – ITER ISTRUTTORIO DELLE DOMANDE (ART. 11 R.R.).....	13
ART. 9 – VERIFICA DELLE DOMANDE (ART. 10 R.R.)	13
ART. 10 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDE (ART. 11 R.R.).....	13
ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 19 R.R.).....	14
ART. 12 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO (ART. 5 R.R.).....	15
ART. 13 – RAPPORTI TRA LA REGIONE E I BENEFICIARI DEL REDDITO ENERGETICO REGIONALE (ART. 6 R.R.)	16
ART. 14 – SISTEMA DI TELECONTROLLO (ART. 17 R.R.).....	18
ART. 15 – CONTROLLI (ART. 10 COMMA 7 R.R.)	18
ART. 16 – DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO (ART 18 R.R.)	18
ART. 17 – PUBBLICITÀ	19
ART 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. RICHIESTE DI CHIARIMENTI	19
ART 19 – DIRITTO DI ACCESSO	19
ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	19
ART. 21 – NORME DI SALVAGUARDIA (ART. 10 COMMA 2 R.R.).....	20
ART. 22 – FORO COMPETENTE.....	20

Determinazione



ALLEGATO A – ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI NELL’ “ELENCO REGIONALE”	21
A1 – ADEMPIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.	21
A2 – ADEMPIMENTI AL TERMINE DELL’INSTALLAZIONE	22
A3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI CHE DEVONO ESSERE GARANTITE	23
A4 – ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE	24

PREMESSE

La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 42 del 09/08/2019 (di seguito Legge Regionale o L.R.) ha istituito la misura del Reddito energetico regionale.

Attraverso tale iniziativa si intende favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a servizio delle utenze residenziali domestiche o Condominiali, attraverso la previsione di interventi economici in favore di utenti in condizioni di disagio socio economico per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Con l'istituzione di questa misura, Regione Puglia intende perseguire i seguenti obiettivi di interesse pubblico:

- tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.

La predetta misura, infatti, può rappresentare un intervento particolarmente efficace per alleviare la situazione di difficoltà economica in cui versa una parte della popolazione residente nella Regione Puglia e contrastare la situazione di difficoltà di sviluppo che ha caratterizzato l'economia pugliese con particolare intensità negli ultimi anni.

Per dare attuazione alle previsioni della Legge Regionale è stato approvato, in via definitiva, il Regolamento di attuazione del Reddito Energetico Regionale n. 7 del 6 settembre 2021 (di seguito Regolamento o R.R.), pubblicato sul BURP n. 117 suppl. del 09/09/2021.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ (ART. 1 COMMA 2, R.R. - ART. 3 COMMI 1 E 2 - ART. 9 COMMA 1)

1. Il presente avviso, approvato con determinazione 159/DIR/2022/00097 del 29/04/2022, disciplina le modalità di presentazione delle domande di prenotazione per l'accesso al Reddito energetico, da parte di ciascun beneficiario, sulla base di quanto disposto dal Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, e non discriminazione.
2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento, la procedura per la presentazione della domanda di prenotazione per l'accesso al Reddito Energetico Regionale è finalizzata alla richiesta di incentivi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti beneficiari. L'importo concesso non è erogato al Beneficiario ma all'operatore economico iscritto nell'Elenco Regionale di cui all'articolo 12 del Regolamento, affinché provveda alla realizzazione dell'impianto presso l'unità abitativa del Beneficiario.
3. I beneficiari della misura hanno diritto al consumo gratuito dell'energia elettrica e termica prodotta attraverso gli impianti. Il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere un Atto d'impegno con il GSE per l'attivazione del servizio di Scambio Sul Posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti o di altro meccanismo di valorizzazione dell'energia prodotta e/o immessa in rete sostitutivo dello Scambio Sul Posto nel caso in cui la normativa e regolazione di riferimento dovesse disporre il superamento. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione Puglia gli eventuali crediti maturati nei confronti

Determinazione

del GSE in ragione del servizio di Scambio Sul Posto o di altro meccanismo di valorizzazione dell'energia prodotta e/o immessa in rete, a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto.

4. Il Reddito energetico è disciplinato in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria volta ad incrementare l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e a diffondere l'autoconsumo e modelli di produzione dell'energia distribuiti, sulla base dei principi, degli obiettivi e delle azioni di cui alla Legge Regionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dal Gestore Servizi energetici (GSE).

ART. 2 – DEFINIZIONI (ART. 2 R.R.)

1. Sulla base di quanto già disciplinato dall'art. 2 del Regolamento, ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
- per **Nucleo familiare** si intende il nucleo familiare del beneficiario della misura, anche composto da una sola persona, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
 - per **Richiedente** si intende il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 della legge regionale, che presenta la domanda di accesso alla misura del Reddito energetico regionale; qualora il richiedente non sia il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, è tenuto ad indicare i riferimenti necessari ad individuare quest'ultimo in modo univoco. Nel caso in cui il beneficiario (lettera c art 3 comma 1 dell'avviso) sia il condominio il richiedente coincide con l'amministratore dello stesso ;
 - per **Condominio** si intende "edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni"; la presente definizione è quella contenuta all'art. 2 co. 2 lett. f) del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (contabilizzazione del calore);
 - per **Impianto Fotovoltaico connesso in rete** si intende un impianto di produzione di energia elettrica, mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, connesso alla rete elettrica locale e composto da un insieme di elementi (moduli fotovoltaici, uno o più Inverter e altri componenti elettrici minori);
 - per **Impianto Solare Termico per la produzione di acqua calda sanitaria** si intende un sistema di produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore ai fini della produzione di acqua calda sanitaria; può essere a circolazione naturale o a circolazione forzata;
 - per **Impianto solare termo-fotovoltaico** si intende un impianto ibrido in grado di produrre sia energia elettrica sia energia termica tramite fonte solare;
 - per **Impianto micro eolico** si intende un impianto di produzione di energia elettrica di bassissima potenza in grado di convertire l'energia cinetica estratta dal vento attraverso turbine eoliche in energia meccanica di rotazione ed utilizzata per produrre elettricità, connesso alla rete elettrica locale e composto da un insieme di elementi (rotore, turbine bipala o tripala e altri componenti elettrici minori);
 - per **Sistema di accumulo** si intende un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di

Determinazione

accumulo deve essere integrato con uno degli impianti per la produzione di energia elettrica di cui al successivo art. 6, comma 3. Non rientrano nella presente definizione i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità;

- i. per **Gestore di Rete Locale (GRL)** si intende il soggetto cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui è installato l'impianto e al quale vanno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell'impianto e all'eventuale installazione dei contatori di misura dell'energia elettrica;
- j. per **Punto di connessione** si intende il punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii.;
- k. per **Scambio Sul Posto (SSP)** si intende l'istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un'ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione, disciplinato dalla Deliberazione AEEG 570/2012/R/efr- Testo Integrato dello Scambio Sul Posto (TISP) e ss.mm. ii.;
- l. per **Operatore Economico** si intende il soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del Regolamento, inserito in un apposito "Elenco Regionale" e abilitato all'installazione degli impianti presso gli immobili dei soggetti beneficiari della misura.

ART. 3 – BENEFICIARI (ART. 4 R.R.)

1. Ai fini della presentazione della domanda di prenotazione per l'accesso al Reddito energetico regionale, ai sensi dell'art 4 del Regolamento, possono accedere alla misura le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Puglia:

- a1. i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari di unità abitative indipendenti, non in Condominio, situate nel territorio regionale;
- a2. i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, o diritto di superficie, di unità abitative indipendenti, non in Condominio, situate nel territorio regionale;
- b1. i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari di unità immobiliari facenti parte di edifici in Condominio, situati nel territorio regionale. In questo caso, come anche nel caso di cui al successivo punto d), l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato;
- b2. i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, o diritto di superficie su unità immobiliari facenti parte di edifici in Condominio, situati nel territorio regionale;
- c. i Condomini, così come definiti dal Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica" (contabilizzazione del calore), situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad esclusivo uso Condominiale.

ART. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria della misura, pari complessivamente ad Euro 6.830.180,83, discende da due protocolli d'intesa che Regione Puglia ha sottoscritto, rispettivamente a dicembre 2019 e gennaio 2021, con il Ministero per lo Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di utilizzare le Determinazione

risorse del Fondo Sviluppo Economico istituito ai sensi dell'articolo 45 della Legge 99/2009 e s.m.i. derivanti da una quota delle royalties applicate alle produzioni relative alle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e ottenute con pozzi in terraferma (di seguito Fondo).

ART. 5 – CONTRIBUTO RICHIEDIBILE (ART. 3 COMMA 3 E 4 R.R.)

1. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista all'art. 4 del presente avviso, la Regione incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare:
 - a. a favore dei beneficiari di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere **a1), a2), b1) e b2)**, un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00 (IVA inclusa), per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, da abbinare comunque ad uno degli impianti di produzione di energia elettrica suindicati.
 - b. a favore dei beneficiari di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera **c)**, un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00 (IVA inclusa), per l'intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. E', altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo: in questo caso il contributo massimo per l'acquisto, l'installazione di impianti di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili e l'immagazzinamento è pari a euro 8.500,00 (IVA inclusa).

Sono inoltre fissati i seguenti limiti massimi di contributo unitario:

- per gli impianti fotovoltaici, termo-fotovoltaici ed eolici 2.000,00 € + 1.150 €/kW lettere **a1), a2), b1), b2) e c) art. 3;**
 - per gli impianti solari termici lettere **a1), a2), b1) e b2) art. 3.:**
 - a circolazione forzata 730 €/m² di superficie solare lorda;
 - a circolazione naturale 271 €/m² di superficie solare lorda;ove per superficie solare lorda si intende la superficie totale dell'impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;
 - per gli accumuli lettera **c) art. 3:** 1.000 €/kWh.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alle spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi.
 3. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio quali il costo annuo del servizio di misura dell'energia prodotta svolto dal gestore di rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio nonché la disinstallazione degli impianti. A fine vita dell'impianto, il beneficiario dovrà produrre alla Struttura regionale competente una dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato che attesti il corretto smontaggio dell'impianto nonché il corretto smaltimento/recupero dei materiali.

ART. 6 – REQUISITI DI ACCESSO (ART. 8 E ART. 11 COMMA 7 R.R.)

1. Con riferimento alle categorie di cui alle lettere **a1), a2), b1) e b2)** del comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso, l'accesso al beneficio è riservato alle persone fisiche, titolari di utenze residenziali domestiche

Determinazione

che, con riferimento all'intero nucleo familiare come definito all'art. 2 del presente avviso, abbiano i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di uno stato comunitario o, in alternativa, cittadinanza di uno stato extracomunitario, purché con residenza da almeno 1 (uno) anno in un comune della Regione Puglia ed in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
 - b) residenza anagrafica nell'immobile in cui sarà realizzato l'impianto;
 - c) ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM 159/2013, non superiore a euro 20.000 (ventimila).
2. Con riferimento alla categoria di cui alla lettera **c)** del comma 1 dell'art. 3, il beneficio è riservato ai Condomini come definito all'art. 2 del presente avviso, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso Condominiale.
3. Per tutte le categorie, l'accesso al contributo è riservato ai beneficiari che:
- a) intendano installare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (fotovoltaico, termo fotovoltaico o eolico) di potenza non inferiore a 1,8 kW elettrici e non superiore alla potenza impegnata dall'utenza a cui l'impianto di produzione viene connesso. Inoltre, la producibilità annua di progetto degli impianti di produzione dovrà risultare non inferiore a 1.200 kWh/kW installato;
 - b) non beneficino per l'acquisto ed installazione dei sopradetti impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia ivi incluso il *superbonus* o altre misure di detrazione/credito d'imposta.
4. L'accesso ai benefici non è ammesso:
- a) quando (art. 11 comma 7 del Regolamento) gli impianti da realizzare insistono su:
 - immobili non ricadenti nel territorio regionale;
 - immobili non regolarmente autorizzati con permesso di costruire, comprese le varianti, concessione edilizia e permesso di costruire in sanatoria, salvo che si tratti di immobili per i quali non fosse necessario il titolo edilizio
 - immobili non regolarmente censiti al N.C.E.U.;
 - immobili dichiarati non idonei a seguito di verifica tecnico-statica da parte del tecnico abilitato;
 - unità abitative (o condomini comprendenti unità abitative) appartenenti alle categorie catastali A1 ed A8;
 - unità abitative già fornite di impianti fotovoltaici e mini eolici.
 - b) per gli impianti privi delle caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 8 del Regolamento.

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ART. 9 E ART. 10 COMMA 2 R.R.)

1. Le domande di prenotazione per l'accesso al Reddito energetico regionale dovranno essere presentate, a pena d'esclusione, a partire dal 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP e per i successivi 90 giorni (art. 10 comma 1 del Regolamento) seguendo la procedura, reperibile sulla piattaforma informatica raggiungibile attraverso il seguente link: <https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche> e secondo le Linee guida per la predisposizione delle domande e della rendicontazione dell'intervento che saranno rese disponibili prima della data di apertura di presentazione delle domande.

Determinazione

2. L'autenticazione alla piattaforma informatica, da parte dei rappresentanti con potere di firma indicati dall'operatore economico in fase di richiesta di candidatura e dei beneficiari avverrà esclusivamente attraverso CIE/CNS/SPID utilizzando le credenziali di livello uguale o superiore al 2;
3. Il caricamento dei dati nella piattaforma informatica e la presentazione della Domanda di prenotazione al reddito è onere dell'operatore economico i cui rappresentanti con potere di firma, dovranno essere dotati di certificato di Firma Digitale valido e rilasciato da uno dei Prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia e qualificati da Agid;
4. E' onere del beneficiario, collegandosi attraverso la piattaforma informatica (secondo le modalità che saranno indicate nelle linee guida disponibili prima della data di apertura di presentazione delle domande) esclusivamente attraverso CIE/CNS/SPID utilizzando le credenziali di livello uguale o superiore al 2, provvedere a confermare la correttezza dei dati inseriti dall'operatore economico;
5. I dati inseriti nella Domanda di prenotazione al reddito sono desunti dai documenti ufficiali e sono certificati ai sensi del DPR 445/2000 :
 - a) per quanto attiene alla loro veridicità, dal Richiedente;
 - b) per quanto attiene al loro corretto inserimento in piattaforma informatica, dall'operatore economico;
6. L'istanza di prenotazione al reddito energetico assume rilevanza di proposta irrevocabile per l'Operatore economico e per il Beneficiario, ed il suo perfezionamento avverrà solo a seguito del provvedimento finale di conclusione del procedimento;
7. Nel caso in cui i richiedenti siano titolari di diritti reali minori, la domanda di accesso al beneficio, a pena di esclusione e decadenza, deve essere corredata dall'Atto di adesione e di autorizzazione all'installazione degli impianti, sottoscritto dal proprietario dell'unità immobiliare (unitamente alla dichiarazione comprovante la proprietà dell'unità abitativa), il quale si obbliga a subentrare negli impegni del beneficiario in caso di cessazione del diritto reale di godimento di quest'ultimo
8. Di seguito, per ogni categoria di richiedente di cui al precedente art.3, comma 1, si elencano le informazioni da fornire, a cura dell'Operatore Economico, all'atto della compilazione della Domanda di prenotazione per l'accesso al reddito ed i relativi Allegati da inserire in piattaforma:
 - a. Informazioni da inserire in Piattaforma per tutte le categorie di cui alle lettere **a1), a2), b1) e b2)**, comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso:
 - i. Categoria del richiedente;
 - ii. Generalità del richiedente
 - iii. Tipologia di Impianto; (eolico, FV, termo-fotovoltaico, con o senza solare a circolazione naturale o forzata);
 - iv. Indirizzo di posta elettronica del Richiedente;
 - v. Nome, Cognome e Codice fiscale del richiedente;
 - vi. Codice POD;
 - vii. Riferimenti catastali dell'immobile;
 - viii. Estremi della Licenza/Concessione/Permesso di costruzione anche in sanatoria/Autorizzazione Edilizia se necessaria;
 - ix. Estremi del Contratto che dimostri la titolarità del diritto di usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie dell'unità abitativa, nei casi a2) e b2);
 - x. Indicazione circa gli eventuali vincoli di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, del Piano paesaggistico territoriale regionale e degli strumenti urbanistici vigenti;
 - xi. Anno di costruzione dell'unità immobiliare;
 - xii. Fabbisogno energetico annuo determinato sulla base del consumo elettrico riportato nelle fatture della fornitura elettrica (bolletta con storico annuale);

Determinazione

- xiii. Potenziale produttività dell'impianto intesa come Producibilità elettrica annua;
 - xiv. Superficie disponibile in metri quadri per l'installazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica (fotovoltaico, microeolico, termo-fotovoltaico);
 - xv. Tipo di copertura (Tetto a falda, Tetto piano, Tettoia, Pensiline, Altro);
 - xvi. Orientamento della falda;
 - xvii. Inclinazione della falda;
 - xviii. Eventuali interventi di miglioramento della prestazione energetica effettuati sull'immobile da cui si evinca il recupero di almeno una classe energetica ;
 - xix. Valore puntuale dell'ISEE;
 - xx. Numero dei componenti il nucleo familiare;
 - xxi. Altre informazioni sulla composizione del nucleo familiare (nucleo familiare con più di due figli minori, nucleo familiare con almeno un soggetto con più di 65 anni di età, giovani coppie composte da soggetti con meno di 35 anni di età, presenza nel nucleo familiare di almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuto dalla autorità competenti, presenza nel nucleo familiare di almeno un componente affetto da disabilità grave e/o non autosufficienza riconosciuto dalla autorità competente;
 - xxii. Potenza elettrica dell'impianto per la produzione di energia elettrica da costruire;
 - xxiii. Potenza elettrica Impegnata (da bolletta);
 - xxiv. Costo per kW dell'impianto per la produzione di energia elettrica (fotovoltaico, microeolico, termo-fotovoltaico);
 - xxv. Superficie occupata dall'eventuale impianto solare termico (in metri quadri);
 - xxvi. Costo per metro quadro dell'eventuale impianto solare termico;
 - xxvii. Eventuale impegno a realizzare a propria cura e spese, interventi di rimozione e smaltimento di coperture in amianto.
- b. Allegati per le categorie di cui alle lettere **a1), a2), b1) e b2)**, comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso:
- i. Visura catastale dell'immobile;
 - ii. Licenza/Concessione/Permesso di costruzione anche in sanatoria/Autorizzazione Edilizia, se necessario;
 - iii. Mandato autorizzativo del Richiedente che autorizza l'operatore economico a procedere per proprio conto;
 - iv. Ultima bolletta con storico annuale;
 - v. Eventuale copia delle Attestazioni di prestazione energetica (APE) pre e post intervento di miglioramento della prestazione energetica effettuata sull'immobile da cui si evinca il recupero di almeno una classe energetica ;
 - vi. Autocertificazione - Stato di famiglia;
 - vii. Autocertificazione - Certificato di matrimonio se il beneficiario è una giovane coppia, sposata da non più di tre anni e composta da soggetti con meno di 35 anni di età ;
 - viii. Autocertificazione - Certificato della Autorità Competente nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia la presenza di un componente affetto da invalidità o handicap, disabilità grave e/o non autosufficienza;
 - ix. Atto di impegno a realizzare a propria cura e spese interventi di rimozione e smaltimento di coperture in amianto;
 - x. Dichiarazione da parte del beneficiario di non essere destinatario per l'intervento oggetto dell'istanza di accesso al reddito di altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o

regionali in materia di energia ivi incluso il *superbonus* o altre misure di detrazione/credito d'imposta.

- c. Per le categorie di cui alle lettere **a2)** e **b2)**, comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso (Richiedenti titolari di diritti minori) necessitano i seguenti ulteriori Allegati:
- i. Dichiarazione comprovante la proprietà dell'unità abitativa;
 - ii. Atto di adesione e di autorizzazione all'installazione degli impianti, sottoscritto dal proprietario dell'unità immobiliare, il quale si obbliga a subentrare negli impegni del beneficiario in caso di cessazione del diritto reale di godimento di quest'ultimo, nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto o di altro meccanismo di valorizzazione dell'energia prodotta e/o immessa in rete dall'impianto;
 - iii. Contratto che dimostri la titolarità del diritto di usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie dell'unità abitativa
- d. Per le categorie di cui alle lettere **b1)** e **b2)**, comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso (le unità abitative fanno parte di edifici condominiali) necessitano i seguenti ulteriori Allegati :
- i. Copia della comunicazione inviata all'Amministratore di cui all'art. 1122 bis del codice civile con attestazione di avvenuta ricezione e copia dell'eventuale esito dell'assemblea condominiale in ordine agli aspetti di competenza previsti dall'art. 1122 bis del codice civile;
 - ii. Copia della comunicazione inviata all'amministrazione condominiale con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi e copia del verbale dell'assemblea del condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui all'art. 1122 bis, secondo comma, del Codice Civile, qualora per la realizzazione dell'intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni;
- e. Informazioni da inserire in Piattaforma per la categoria di beneficiari di cui alla lettera **c)**, comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso:
- i. Generalità del beneficiario e codice fiscale;
 - ii. Generalità del richiedente e codice fiscale;
 - iii. Tipologia di Impianto (eolico, FV, termo-fotovoltaico, con o senza sistema di accumulo);
 - iv. Indirizzo di posta elettronica del richiedente;
 - v. Codice POD;
 - vi. Riferimenti catastali dell'immobile;
 - vii. Estremi della Licenza, Concessione/Permesso di costruzione anche in sanatoria/Autorizzazione Edilizia se necessaria;
 - viii. Indicazione circa gli eventuali vincoli di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, del Piano paesaggistico territoriale regionale e degli strumenti urbanistici vigenti;
 - ix. Anno di costruzione dell'unità immobiliare;
 - x. Fabbisogno energetico annuo determinato sulla base del consumo elettrico riportato nelle fatture della fornitura elettrica (bolletta con storico annuale);
 - xi. Potenziale produttività dell'impianto intesa come Producibilità elettrica annua;
 - xii. Superficie disponibile in metri quadri per l'installazione dell'impianto;
 - xiii. Tipo di copertura (Tetto a falda, Tetto piano, Tettoia, Pensiline, Altro);
 - xiv. Orientamento della falda;
 - xv. Inclinazione della falda;
 - xvi. Eventuali interventi di miglioramento della prestazione energetica effettuati sull'immobile da cui si evinca il recupero di almeno una classe energetica ;

- xvii. Potenza elettrica dell'impianto per la produzione di energia elettrica da costruire;
 - xviii. Potenza elettrica Impegnata (da bolletta);
 - xix. Costo per kW dell'impianto;
 - xx. Costo per kWh dell'eventuale sistema di accumulo di energia;
 - xxi. Capacità (in kWh) del sistema di accumulo;
 - xxii. Eventuale impegno a realizzare a propria cura e spese, interventi di rimozione e smaltimento di coperture in amianto;
 - xxiii. Superficie Lorda Pavimento;
 - xxiv. Superficie lorda pavimento destinata ad unità abitative;
 - xxv. Numero di unità abitative totale;
 - xxvi. Numero di unità abitative occupate da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 comma 1 del Regolamento.
- f. Allegati per la categoria di cui alla lettera **c)**, comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso;
- i. Visura catastale dell'immobile;
 - ii. Licenza/Concessione/Permesso di costruzione anche in sanatoria/Autorizzazione Edilizia, se necessario;
 - iii. Mandato autorizzativo del Richiedente che autorizza l'operatore economico a procedere per proprio conto;
 - iv. Ultima bolletta con storico annuale;
 - v. Eventuale copia delle Attestazioni di prestazione energetica (APE) pre e post intervento di miglioramento della prestazione energetica effettuata sull'immobile da cui si evinca il recupero di almeno una classe energetica;
 - vi. Delibera dell'assemblea condominiale, approvata con le maggioranze previste, che autorizza la realizzazione dell'intervento;
 - vii. Eventuale impegno a realizzare a propria cura e spese, interventi di rimozione e smaltimento di coperture in amianto;
 - viii. Dichiarazione da parte del richiedente di non essere destinatario di altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia ivi incluso il *superbonus* o altre misure di detrazione/credito d'imposta
9. Con riferimento alle categorie di cui alle lettere **b1)** e **b2)** comma 1 dell'art. 3, le domande devono essere corredate anche da:
- a. copia della comunicazione all'amministratore di Condominio di cui all'art. 1122 bis del codice civile con avvenuta attestazione di ricezione e copia dell'eventuale esito dell'assemblea Condominiale in ordine agli aspetti di competenza previsti dall'art. 1122 bis del codice civile;
 - b. qualora per la realizzazione dell'intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve allegare alla domanda, copia della comunicazione inviata all'amministrazione Condominiale con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi e copia del verbale dell'assemblea di Condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui all'articolo 1122-bis, secondo comma, del codice civile.
10. Con riferimento alla categoria di cui alla lettera **c)**, comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso, le domande devono essere corredate anche da delibera dell'assemblea Condominiale, approvata con le maggioranze previste, che autorizza la realizzazione dell'intervento.

11. La Regione procederà all'esame delle domande, individuando quelle ammissibili, e assegnando alle stesse i relativi punteggi;
12. "Regione Puglia" non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata consegna delle comunicazioni, qualora gli indirizzi di posta elettronica certificata non siano indicati, correttamente, nella domanda di iscrizione;
18. "Regione Puglia" non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o in caso di erronea documentazione o di disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 8 – ITER ISTRUTTORIO DELLE DOMANDE (ART. 10 R.R.)

1. Le domande di prenotazione per l'accesso al Reddito energetico pervenute nei termini sono istruite secondo l'ordine temporale di presentazione e il loro accoglimento è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo di 20 punti per le persone fisiche e di 10 punti per i Condomini, sulla base della scala multivaloriale di valutazione prevista dal successivo articolo 10. Le domande sono istruite e verificate con le modalità previste dagli artt. 9 e 10 del presente Avviso.
2. L'istruttoria si completa entro 90 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della domanda, ovvero dal giorno successivo alla ricezione delle eventuali integrazioni richieste, salva motivata proroga di ulteriori 90 giorni disposta dalla struttura regionale in ragione della complessità o del numero delle domande pervenute. In conseguenza dell'attività di verifica della documentazione, il Dirigente della Sezione competente adotta uno o più provvedimenti di ammissione al finanziamento, soggetti agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, che danno conto del rispetto dei criteri e modalità di assegnazione del contributo stabiliti dal presente Avviso in conformità al Regolamento.
3. Con riferimento alle domande per le quali si ravvisi la sussistenza di una o più cause di esclusione, il Dirigente della Sezione competente ne dà comunicazione al richiedente, assegnandogli un termine per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In conseguenza dell'esame delle controdeduzioni, il Dirigente adotta il provvedimento finale.

ART. 9 – VERIFICA DELLE DOMANDE (ART. 11 R.R.)

1. L'iter è strutturato come di seguito indicato:
 - a. verifica di ammissibilità della domanda;
 - b. valutazione ed attribuzione del punteggio.
2. La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal Regolamento:
 - a. la completezza e la regolarità formale della domanda e dei relativi allegati;
 - b. il rispetto delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda e dei relativi allegati;
 - c. la ricorrenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 6 del presente Avviso.

Sarà, pertanto, ritenuta inammissibile la domanda:

- non corredata delle informazioni, dichiarazioni e documentazioni richieste;
- redatta e/o inviata secondo modalità difformi da quelle indicate nell'Avviso;
- presentata fuori termine.

ART. 10 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDE (ART. 11 R.R.)

1. La valutazione è effettuata attribuendo i punteggi come segue.

Determinazione

Per le categorie di cui alle lettere a1), a2), b1) e b2) comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso:

- a) al reddito del nucleo familiare calcolato in base alla dichiarazione ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM :
- ISEE da 0 e fino a 7.500 euro: 25 punti
ISEE da 7.501 e fino 15.000 euro: 20 punti
ISEE da 15.001 a 17.500 euro: 15 punti
ISEE da 17.501 a 20.000 euro: 10 punti
- In caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata.
- b) nuclei familiari composti da cinque o più componenti: 5 punti
- c) giovani coppie (sposati da non più di 3 anni e composte da soggetti con meno di 35 anni di età): 5 punti
- d) nuclei composti da almeno un soggetto con più di 65 anni di età: 5 punti
- e) nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuto dalle autorità competenti:
- nuclei familiari con almeno un componente affetto da disabilità grave e/o non autosufficienza riconosciuta dall'autorità competente: 10 punti .
- Ai fini dell'attribuzione del punteggio per disabilità grave e la non autosufficienza si farà riferimento alla tabella allegato 3 DPCM 159/2013.
- f) i nuclei familiari con più di due figli minori: 5 punti.

Con riferimento alla categoria di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso:

- a) Superficie lorda pavimento (S.L.P.) destinata ad unità abitative superiore al 70%: 10 punti;
- b) Unità abitative occupate da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 comma 1 del R.R. 7/2021 superiori al 60% rispetto alle unità abitative totali: 10 punti .
2. Per tutte le tipologie di utenza sono attribuiti i seguenti punteggi premiali al fine di valorizzare:
- a) gli interventi di efficienza energetica effettuati dai soggetti richiedenti sul patrimonio edilizio oggetto di intervento (da dimostrare attraverso la presentazione dell'attestato di prestazione energetica pre e post operam da cui si evinca il miglioramento di almeno una classe energetica): 5 punti
- b) un costo a kW inferiore rispetto al contributo unitario massimo del:
- $\geq 20\%$ 10 punti
 - $\geq 10\%$ 5 punti
- c) l'impegno a realizzare a propria cura e spese interventi di rimozione e smaltimento di coperture in amianto: 5 punti.

ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 19 R.R.)

1. Entro 150 giorni dall'accettazione della prenotazione del contributo, il beneficiario tramite l'operatore economico trasmette alla struttura regionale competente la richiesta di erogazione del finanziamento, unitamente alla documentazione di seguito indicata:
- il progetto;
 - le certificazioni riferite all'impianto;
 - il collaudo di tutti gli interventi previsti ivi compresi quelli che hanno dato titolo a punteggi premiali;

Determinazione

- d. l'assicurazione di durata decennale;
 - e. le garanzie emesse dal produttore
 - f. la fattura degli interventi realizzati;
 - g. i dati dell'installatore iscritto nell'Elenco di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale;
 - h. l'autorizzazione al versamento del contributo in favore dell'installatore in virtù di cessione del credito o mandato irrevocabile all'incasso o altra modalità ;
 - i. la copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie ivi incluse quelle eventuali di natura paesaggistica;
 - j. la copia del verbale di prima connessione in parallelo alla rete che è prodotto dal distributore;
 - k. Atto d'impegno con il GSE per lo Scambio Sul Posto o per altro meccanismo equivalente per la valorizzazione dell'energia;
 - l. mandato all'incasso dello Scambio Sul Posto o del meccanismo equivalente per la valorizzazione dell'energia con il GSE a favore della Regione;
2. La Regione verifica che la realizzazione sia avvenuta secondo quanto previsto, in particolare, nel caso di impianti fotovoltaici, termo-fotovoltaici ed eolici verifica che il codice POD del punto a cui è connesso l'impianto sia nella titolarità del beneficiario e che la potenza realizzata sia quella indicata nella domanda di prenotazione al reddito;
3. A seguito della verifica della completezza documentale e della corretta realizzazione delle opere secondo quanto dichiarato in fase di prenotazione del contributo, Regione Puglia provvede all'erogazione del contributo in unica soluzione a favore dell'operatore economico, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iter istruttorio, che si completa entro il termine di 90 giorni, decorrente dal giorno successivo alla ricezione della domanda di erogazione del contributo, ovvero dal giorno successivo alla ricezione delle eventuali integrazioni richieste, salva motivata proroga di ulteriori 90 giorni disposta dalla struttura regionale in ragione della complessità o del numero delle domande pervenute;
4. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, la potenza installata dell'impianto di produzione di energia elettrica o la superficie captante dell'impianto solare termico ovvero la capacità in kWh dell'accumulo risultasse inferiore a quella oggetto di prenotazione si procederà alla rideterminazione del contributo sulla base dell'effettiva potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica, superficie captante dell'impianto solare termico o capacità dell'accumulo realizzata. In caso di potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica, superficie captante dell'impianto solare termico o capacità dell'accumulo superiore, il contributo non potrà superare quello massimo prenotato.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO (ART. 5 R.R.)

1. Pena la decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art 5 comma 2 della Legge Regionale e art. 6 del Regolamento, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere i due seguenti Atti d'impegno:
- a. Atto d'impegno con il GSE per l'attivazione del servizio di Scambio Sul Posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti o di altro meccanismo di valorizzazione dell'energia prodotta e/o immessa in rete, nel caso tale servizio dovesse venire meno;
 - b. Mandato irrevocabile all'incasso a favore della Regione, per la cessione degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di Scambio Sul Posto o di altro meccanismo di valorizzazione dell'energia prodotta e/o immessa in rete a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto.
2. I soggetti beneficiari devono dichiarare, altresì, di non essere destinatari per gli interventi oggetto della presente istanza di altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia ivi incluso il *superbonus* o altre misure di detrazione/credito d'imposta.

Determinazione

3. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di Scambio Sul Posto ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
4. E' fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell'impianto alla rete di distribuzione. Per un periodo non inferiore a venti anni, il beneficiario della misura e l'installatore, dell'impianto devono assicurare le migliori condizioni di esercizio degli impianti.
5. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale gli impianti sono funzionali, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in esercizio gli impianti per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, trasmette alla Struttura regionale competente gli atti di subentro nonché la dichiarazione di assunzione del suddetto vincolo del suo avente causa.
6. In tutti i casi di utilizzazione degli impianti per un periodo inferiore a vent'anni è prevista la restituzione del contributo da parte del beneficiario o dei suoi aventi causa pro-quota in funzione del periodo di mancato utilizzo.

ARTICOLO 13 –OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL REDDITO ENERGETICO REGIONALE (ART. 6 R.R.)

1. Il beneficiario a seguito della presentazione della domanda di prenotazione al reddito energetico assume i seguenti impegni:
 - a. obbligo dello stesso nei confronti del GSE di attivare e mantenere per la durata prevista il servizio di Scambio Sul Posto o altro meccanismo di valorizzazione dell'energia in caso di evoluzione dello Scambio Sul Posto, a pena della decadenza dal beneficio e del risarcimento di ogni danno patito dalla Regione;
 - b. la sottoscrizione del mandato irrevocabile all'incasso mediante il quale lo stesso si obbliga a cedere alla Regione i crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di Scambio Sul Posto o di altro meccanismo, per la durata di almeno 20 anni a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, fatte salve le ipotesi di decadenza dal beneficio ogni altro corrispettivo e di ogni altro contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti;
 - c. l'assenso e liberatoria del suddetto (e degli altri comproprietari o contitolari dei diritti reali sull'immobile) a permettere l'accesso ai dati e agli impianti al personale della Regione Puglia o da essa delegato;
 - d. l'obbligo dello stesso di attenersi alle prescrizioni contenute nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.p.r. 445/2000 all'atto della conferma della correttezza dei dati inseriti dall'operatore economico nella piattaforma informatica e al rispetto delle specifiche di progetto e comunque a non modificare, trasformare, smontare, spostare, disattivare, manomettere, alterare o disinstallare gli impianti ovvero di non utilizzarli per scopi o a servizio di utenze ed unità immobiliari diverse da quelle indicate dalla Atti d'impegno, pena la decadenza dal beneficio e il risarcimento di ogni danno patito dalla Regione, fermo restando che per l'esecuzione di attività di manutenzione del lastrico/tetto qualsiasi spesa o onere resta a carico del beneficiario il quale provvede a sua cura e spese a rimettere in pristino degli impianti;
 - e. l'obbligo di tempestiva comunicazione alla Regione di ogni evento che, anche potenzialmente, possa pregiudicare l'integrità o il funzionamento degli impianti;

Determinazione

- f. la facoltà di ispezione e controllo della Regione per la verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario;
 - g. l'obbligo del beneficiario di rendere edotto l'avente causa degli obblighi connessi al contributo;
 - h. le cause di decadenza e revoca del beneficio e i correlati obblighi risarcitori;
 - i. i meccanismi di adeguamento degli Atti d'impegno nell'ipotesi di soppressione o significativa variazione del regime di incentivazione del servizio di Scambio Sul Posto.
2. Nel caso di assegnazione del beneficio ad utenti titolari di diritti reali minori, il proprietario dell'unità immobiliare, in ragione della sottoscrizione di cui all'art. 7, comma 7 del presente Avviso, si obbliga a subentrare negli impegni del beneficiario in caso di cessazione del diritto reale di godimento di quest'ultimo, nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto o di altro meccanismo di valorizzazione dell'energia prodotta e/o immessa in rete dall'impianto;
 3. Il mutamento del soggetto proprietario ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, o superficie, ovvero il mutamento dell'assegnatario dell'alloggio in regime di proprietà indivisa, così come il reintegro della piena proprietà dell'unità abitativa a seguito dell'estinzione dei diritti reali minori, devono essere tempestivamente comunicati con posta elettronica certificata alla struttura regionale competente entro i successivi 3 mesi, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di procedere alla restituzione del contributo. Il rapporto in essere con la Regione prosegue con il nuovo proprietario, titolare, assegnatario (o con il proprietario nell'ipotesi di sopravvenuta estinzione di diritti reali minori), perché questi aderisca e subentri negli obblighi assunti con la Regione e col GSE. In caso contrario, opera la decadenza dal beneficio e la Regione procede a richiedere la restituzione del contributo concesso al beneficiario.
 4. In caso di attribuzione in locazione o comodato dell'unità abitativa prima di 5 anni dalla connessione dell'impianto alla rete elettrica, il beneficiario decade dal beneficio e la Regione procede a richiedergli la restituzione del contributo concesso. Decorso 5 anni dalla connessione dell'impianto alla rete elettrica, l'attribuzione in locazione o comodato dell'unità abitativa a soggetti non aventi i requisiti minimi comporta la decadenza dal beneficio e la Regione procede a richiedere al beneficiario la restituzione del contributo concesso. Il mutamento del soggetto deve essere tempestivamente comunicato con posta elettronica certificata alla struttura regionale competente entro i successivi 3 mesi, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di procedere alla restituzione del contributo. Il rapporto in essere con la Regione prosegue con il nuovo soggetto, purché questi aderisca e subentri negli obblighi assunti con la Regione e col GSE. In caso contrario, opera la decadenza del beneficio e la Regione richiede la restituzione del contributo concesso al beneficiario.
 5. Non si procede alla restituzione del contributo concesso nelle seguenti ipotesi:
 - a. qualora il titolare di un'utenza residenziale domestica ceda l'impianto ad altro soggetto titolare di un punto di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, a condizione che quest'ultimo sia proprietario, titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o di diritto di superficie di un'unità immobiliare sita all'interno del medesimo edificio condominiale, conforme alle previsioni dell'art. 11 comma 7 del Regolamento regionale, e che sia in possesso dei requisiti minimi,
 - b. qualora il titolare di un'utenza residenziale domestica ceda l'impianto al condominio stesso per la propria utenza condominiale, purché sia in possesso dei requisiti minimi.
 6. In ogni caso, nelle ipotesi che precedono, è necessario altresì che il subentrante richieda ed ottenga dalla Sezione regionale competente l'accesso al beneficio, previa verifica dell'idoneità tecnica al collegamento alle rispettive utenze dell'impianto che rimane a suo carico e che aderisca e subentri negli obblighi assunti con la Regione e col GSE.

ARTICOLO 14 – SISTEMA DI TELECONTROLLO (ART. 17 R.R.)

1. I servizi di telecontrollo e di raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Struttura regionale competente mediante procedure a evidenza pubblica, con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dichiara di consentire il libero accesso ai dati e all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico o micro eolico) da parte del personale della Regione Puglia o da essa delegato.
2. Il sistema di telecontrollo e monitoraggio di cui al comma 1 permette di visualizzare i dati di produzione energetica e di emissioni di CO₂ evitate.
3. La Regione potrà altresì prevedere nell'ambito dei servizi di telecontrollo la predisposizione di una mappatura georeferenziata degli impianti installati con i contributi concessi ai sensi del presente regolamento. Tale eventuale mappatura dovrà integrarsi con eventuali altre mappature previste in ambito energetico.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI (ART. 10 COMMA 7 R.R.)

1. La Regione svolge i controlli di competenza sulle autocertificazioni ed applica le sanzioni, in conformità alla disciplina dei capi V e VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (fatte salve le segnalazioni alle competenti autorità).
2. L'Amministrazione regionale si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione dell'intervento di installazione degli impianti, il rispetto degli obblighi previsti dalla Legge Regionale, dal Regolamento, dal presente Avviso e degli Atti d'impegno di cui all'art. 12, comma 1b del presente Avviso, nonché sulla veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

ARTICOLO 16 – DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO (ART 18 R.R.)

1. Costituiscono cause di decadenza dal beneficio:
 - a. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b. mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso di cui all'articolo 6 del presente Avviso;
 - c. mancata sottoscrizione degli atti d'impegno con la Regione e col GSE ;
 - d. mancato rispetto o violazione degli obblighi derivanti delle disposizioni contenute nella Legge Regionale, nel presente Regolamento e negli Atti d'impegno sottoscritti con la Regione;
 - e. danneggiamento intenzionale o grave negligenza nell'uso degli impianti;
 - f. mancato rispetto dei termini stabiliti negli Atti d'impegno, salvo il caso della proroga richiesta e concessa per comprovati motivi non dipendenti dal richiedente e/o dall'operatore economico.
2. La Regione Puglia, previo accertamento della ricorrenza di una delle cause indicate dal comma 1 attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, dichiara la decadenza dal contributo concesso e lo revoca. Procede altresì al recupero delle risorse nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni a valere sul contributo revocato.
3. A seguito della verifica del mancato rispetto dei requisiti previsti per gli impianti, la Regione può rivalersi sugli operatori economici richiedendo la restituzione del contributo erogato.
4. La Regione si riserva la facoltà di revocare il beneficio per motivi di pubblico interesse senza che nulla il beneficiario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Determinazione

5. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, la Regione, in sede di revoca del contributo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

ART. 17 – PUBBLICITÀ

1. Il presente Avviso, la documentazione ad esso allegata, così come ogni modifica ed integrazione dello stesso, saranno pubblicati sul BURP e raggiungibili utilizzando il seguente link: <https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche>.
2. Eventuali modifiche non sostanziali agli allegati dell'avviso saranno comunicate utilizzando il seguente link: <https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche>.
3. "Regione Puglia" si riserva di pubblicizzare l'Avviso Pubblico con ogni altro mezzo ai fini di dare massima diffusione alla presente iniziativa.

ART 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la Struttura responsabile del procedimento è: Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico – Sezione Transizione energetica.
2. il Responsabile del Procedimento è il funzionario Valentino Silvestris
telefono: 080 5405663
e-mail: istruttorie.redditoenergetico@regione.puglia.it

ART 19 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Per l'esercizio del diritto di accesso, si rinvia a quanto definito dall'art. 5 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii., art. 22 ss della L. n. 241/90, dalla L.R. n. 15 del 20 giugno 2008 e dal Regolamento della Regione Puglia n. 20/2009.

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (D. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE 2016/679), i dati forniti contenuti nell'istanza di finanziamento e i relativi allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di cui al presente Avviso.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione competente (Regione Puglia) venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Reg. UE 2016/679. I soggetti coinvolti sono tenuti a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio ovvero pubblicamente conoscibili. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso pubblico, nonché alle fasi di rendicontazione e gestione della spesa. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del citato regolamento, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivo legittimo.

Determinazione

Il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è la Regione Puglia (quiregione@regione.puglia.it). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dott.ssa Rossella Caccavo (rpd@regione.puglia.it). Il Designato al trattamento è il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, avv. Angela Cistulli (servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it). I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione al presente avviso, nel rispetto degli obblighi di legge.

Il Responsabile del trattamento dati è l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia (ARTI) che ha il compito di gestire e condurre la piattaforma informatica per la gestione del presente avviso.

All'atto della predisposizione della domanda è fornita nella piattaforma informatica per la gestione dell'Avviso apposita informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679.

“Regione Puglia” utilizza tutti i dati di cui venga a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

ART. 21 – NORME DI SALVAGUARDIA (ART. 10 COMMA 2 R.R.)

1. Ulteriori avvisi potranno essere emanati in ragione delle disponibilità economiche del Fondo, ferma la possibilità di procedere allo scorrimento delle domande già presentate nel caso di precedente esaurimento dei fondi, purché non siano trascorsi oltre 18 mesi dalla presentazione della domanda. Gli avvisi sono suddivisi in due distinti lotti, corrispondenti alle categorie delle utenze domestiche da a1) a b2) e condominiali c) del comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, nazionali e regionali vigenti e subentranti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Avviso si elegge quale foro esclusivamente quello di Bari.

ALLEGATO A – ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI NELL' "ELENCO REGIONALE".

A1 – ADEMPIMENTI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il sopralluogo sul sito di installazione gli impianti è obbligatorio per l'operatore. Ai fini della predisposizione del preventivo, l'operatore è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso il sito del beneficiario per verificare la corrispondenza del prodotto offerto a parametri quali: potenza installabile, producibilità dell'impianto, superficie a disposizione, esposizione e inclinazione, superfici di copertura disponibili, assenza di ombreggiamenti in tutte le stagioni, tipologia di componenti utilizzati, componenti per il controllo remoto.
2. Gli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti sono tenuti a fornire agli utenti beneficiari della misura un preventivo degli interventi da realizzare. Nel caso in cui il richiedente abbia accesso alla misura, il contributo economico è direttamente corrisposto all'operatore economico abilitato scelto dal beneficiario, dopo l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 11 del presente Avviso.
3. Il preventivo deve comprendere le spese relative all'acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi.
4. La progettazione deve essere redatta nel rispetto della legislazione vigente in materia, delle caratteristiche di dimensionamento rilevate durante il sopralluogo e di eventuali ulteriori indicazioni fornite dal beneficiario. L'operatore consegna al beneficiario il progetto in formato cartaceo ed elettronico contenente tutta la documentazione tecnica (documenti, disegni, inventario componenti, planimetrie, ...) necessaria per la realizzazione dell'impianto. Gli impianti devono essere progettati per rispettare nel tempo i requisiti prestazionali offerti dall'operatore. La progettazione degli impianti deve rendere agevole l'attività manutentiva e prevedere la scomponibilità dello stesso a fine vita, al fine di consentire di poter riusare e/o smaltire correttamente le sue componenti. Nei termini dell'attività di progettazione l'operatore si impegna a supportare il beneficiario nella verifica dell'esistenza di vincoli o autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti (Comunicazione preventiva, SCIA, Autorizzazione Unica, VIA, Autorizzazione Paesaggistica, ecc.) ed alla gestione delle differenti procedure autorizzative previste (DMSE 10/09/2010 e s.m.i. e DM 28/2011 e s.m.i.).
5. Il richiedente, tramite l'operatore, effettua la domanda di prenotazione del beneficio e, una volta ottenutolo, ad inviare la richiesta di connessione al Gestore di Rete Locale per gli impianti di produzione di energia elettrica e a comunicare l'avvio dei lavori. L'operatore è tenuto a supportare il beneficiario negli adempimenti relativi alla domanda di prenotazione e di connessione alla rete per gli impianti di produzione di energia elettrica (preparazione documentazione, identificazione punto esistente sulla rete al quale il Gestore di Rete Locale si deve riferire per la determinazione del preventivo, accettazione preventivo, etc.).
6. L'operatore deve farsi carico di tutte le spese per l'acquisizione di eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, ecc., comunque indispensabili per l'esecuzione delle opere a seguito dell'ammissione al finanziamento. Deve, altresì, provvedere ad ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche non prevedibile, necessario per il pieno funzionamento e la completa agibilità degli impianti. E' tenuto, altresì, ad espletare tutte le pratiche dirette ad attuare eventuali spostamenti, soppressioni o interruzioni temporanee di accessi e di utenze di qualsiasi tipo, pubblico o privato, che interessino l'esecuzione dei lavori o il loro collaudo, richiedendo le necessarie autorizzazioni, restando a suo carico il costo sia dell'autorizzazione sia dell'esecuzione delle eventuali opere, compreso il ripristino, nonchè ogni altra incombenza non espressamente indicata volta a garantire il funzionamento in rete degli

Determinazione

impianti e l'accesso al meccanismo dello Scambio Sul Posto o di altro eventuale meccanismo in sua sostituzione. Tutti i titoli autorizzativi in materia di edilizia e ambientale devono essere acquisiti prima dell'esecuzione dei lavori.

7. Le operazioni di installazione degli impianti devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. L'operatore, quindi, adotta tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione del contratto e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8. Le operazioni devono essere eseguite a regola d'arte senza danneggiamento delle proprietà del beneficiario e garantendo dove necessario il ripristino delle condizioni originarie. Gli impianti devono essere posizionati, come da progetto. Gli impianti fotovoltaici devono essere posizionati con orientamento ed inclinazione ottimali compatibilmente con le superfici di copertura disponibili, tale da massimizzare l'energia elettrica producibile.
9. L'operatore deve prevedere e realizzare in fase di installazione un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto dalla Regione.

A2 – ADEMPIMENTI AL TERMINE DELL'INSTALLAZIONE

1. Alla conclusione delle attività di installazione è onere dell'operatore:
 - a. provvedere alla raccolta, trasporto, smaltimento ed eventuale riutilizzo del materiale di risulta derivante dall'installazione degli impianti in osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e igienico-sanitaria;
 - b. verificare il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti e di tutti gli elementi che lo compongono e predisporre tutta la documentazione necessaria alla connessione dell'impianto in rete nelle modalità previste dal Gestore di rete locale;
 - c. comunicare al beneficiario la data di conclusione dell'attività di installazione e di collaudo.
2. L'operatore fornisce ai beneficiari i seguenti elaborati in formato cartaceo ed elettronico:
 - a. progetto redatto e sottoscritto da tecnico iscritto all'Albo professionale;
 - b. manuale d'uso e di manutenzione degli impianti ;
 - c. documentazione fotografica, composta da almeno 5 (cinque) fotografie su supporto informatico, che assicurino, mediante diverse inquadrature, una visione completa degli impianti , dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
 - d. elenco delle componenti degli impianti , indicante modello, marca e numero di matricola, organizzato in ordine progressivo;
 - e. dichiarazione di conformità al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; con riferimento alla CEI 0-3 e successive varianti, la dichiarazione di conformità degli impianti alle regole dell'arte ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 deve essere sottoscritta dall'installatore (requisiti professionali art. 4 lettera a) o b) e deve essere corredata con gli eventuali allegati obbligatori e facoltativi);
 - f. certificazione di conformità dei materiali rilasciata dal costruttore; la certificazione deve attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare riferimento alle prove di tipo effettuate;
 - g. certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
 - h. garanzia sugli impianti e sulle relative prestazioni di funzionamento.
3. Il beneficiario al termine dei lavori invia, tramite l'operatore, la comunicazione di conclusione attività al Gestore di Rete Locale (nelle modalità e termini da questo previsti) . L'operatore è tenuto ad essere presente alla data di connessione dell'impianto effettuata dal Gestore di Rete locale, supportando il beneficiario in tutte le fasi e attività ad essa necessarie. L'operatore, in caso di eventuali difetti e/o

Determinazione

malfunzionamenti dell'impianto rilevati in fase di connessione in rete dell'impianto stesso, si impegna a porvi rimedio a propria cura e spese.

4. La data di connessione in rete costituisce data di entrata in esercizio. Entro tale data devono sussistere tutte le seguenti condizioni:
 - a. risultano installati e funzionanti tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e ceduta o scambiata con la rete;
 - b. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
 - c. l'impianto, connesso ed integrato nel sistema elettrico in bassa tensione del beneficiario, è collegato in parallelo alla rete elettrica (connessione in rete);
 - d. risulta installato e funzionante il sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto dalla Regione;
 - e. risulta superato con esito positivo il collaudo tecnico.
5. Una volta realizzato e connesso l'impianto, l'operatore deve supportare il beneficiario nella procedura telematica di istanza e stipula degli Atti d'impegno di Scambio Sul Posto con il GSE, facendo riferimento a quanto previsto dalla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ovvero di altro meccanismo di valorizzazione dell'energia prodotta e/o immessa in rete sostitutivo dello Scambio Sul Posto nel caso la normativa e regolazione di riferimento dovesse disporre il superamento, nella procedura di istanza e stipula degli Atti d'impegno del meccanismo sostitutivo dello Scambio Sul Posto o in subordine di un meccanismo alternativo di valorizzazione dell'energia (quale ad esempio il Ritiro Dedicato) con il GSE, degli Atti d'impegno con la Regione e della richiesta di contributo, ivi compresa la cessione del credito e/o il mandato irrevocabile all'incasso o altra forma di pagamento del contributo regionale.

A3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI CHE DEVONO ESSERE GARANTITE

4. Gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti minimi:

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

MODULI

- Rendimento: > 17,5%
- Decadimento potenza erogata: <10% dopo 10 anni e <20% dopo 25 anni
- Tolleranza solo positiva sulla potenza di picco
- Perdita di potenza massima o nominale con la temperatura $\leq -0,38\%/^{\circ}$
- Resistenza al carico statico anteriore minima 5.400 Pa
- Garanzia di prodotto: ≥ 10 anni
- Marchio CE
- Conformità alla norma CEI/EN/IEC 61215 o più recenti.

STRUTTURE DI SOSTEGNO

Materiale: Alluminio anodizzato anti corrosione o acciaio zincato a caldo Anticorrosione, oppure strutture in cls preformato per tetti piani con bulloneria in acciaio inox.

INVERTER

- Tipo: RENDIMENTO/EFFICIENZA MINIMO/A EUROPEO di almeno il 96%
- Potenza massima erogabile: $\geq 80\%$ della potenza di picco dell'impianto
- Temperatura di funzionamento: deve comprendere almeno l'intervallo $-20^{\circ}\text{C} / +60^{\circ}\text{C}$
- Garanzia: ≥ 10 anni

Determinazione

- Marchio CE
- Conformità alla IEC 62109 e CEI EN 62920 – Prescrizioni EMC o più recenti e alle norme di connessione CEI-021 o CEI-016 redatta dal costruttore.

SISTEMI DI ACCUMULO

- Efficienza di conversione (carica + scarica) $\geq 92\%$ (tale parametro non trova applicazione nel caso di inverter ibridi con accumulo integrato)
- Numero minimo di cicli: 4.000
- Rapporto tra capacità utile e nominale (DoD): minimo 80%
- Temperatura di funzionamento: deve comprendere almeno l'intervallo $-0^{\circ}\text{C} / +45^{\circ}\text{C}$
- Garanzia: ≥ 7 anni
- Marchio CE
- Conformità alla IEC 62019-1 o più recenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Per gli interventi di installazione degli impianti solari termici è previsto quanto segue:

- i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark in corso di validità;
- in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione prevista al punto precedente relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
- la garanzia dei collettori solari è di almeno 10 anni;
- la garanzia dei bollitori solari è di almeno 5 anni;
- la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici è di almeno 2 anni;
- l'installazione dell'impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti, come risultante da dichiarazione dell'installatore.

Per i collettori inclusi nel catalogo apparecchi del GSE in corso di validità alla data della richiesta non è necessario fornire alcun certificato solar Keymark.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI MICROEOLICI

- la turbina eolica deve avere una garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;
- la velocità di avvio del vento non deve essere superiore a 3 m/s;
- l'inverter, se presente, deve avere rendimento europeo minimo $>94\%$.

A4 – ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE

1. Con il contratto di assicurazione e manutenzione, incluso nella fornitura dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, termo-fotovoltaico o micro eolico), l'operatore economico deve garantire i servizi di:
 - a. assicurazione tramite polizza "all risks" di durata decennale a favore del beneficiario che includa i rischi di eventi naturali, i guasti macchine e fenomeno elettrico con franchigie massime pari al 10% del valore dell'impianto e il costo della manodopera per la sostituzione di componenti in garanzia senza franchigie;
 - b. manutenzione dell'impianto installato che deve essere dotato di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto (via WEB) dalla Regione alla quale l'operatore è tenuto ad inviare le misure e i dati che verranno da questa definiti, nelle tempistiche stabilite dalla medesima. La Regione può escludere (o sospendere anche temporaneamente) dall'Elenco degli operatori economici abilitati di cui all'articolo 12 del R.R. 7/2021, i soggetti inadempienti per inibire successive installazioni, fino al ripristino dell'impianto.

Determinazione

2. L'operatore ha l'obbligo di effettuare nei primi dieci anni di vita utile degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico, termo-fotovoltaico o micro eolico) almeno tre interventi di manutenzione, uno ogni 3 anni a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. I verbali di intervento sono trasmessi alla struttura regionale competente. Nel caso di anomalie di produzione o di funzionamento e in particolare qualora la produzione dell'impianto fosse inferiore a 1.100 kWh/anno per kW installato, l'operatore, nei primi dieci anni dalla connessione dell'impianto, si impegna a effettuare interventi di manutenzione ordinaria volti al ripristino delle condizioni di funzionamento iniziali di efficienza dell'impianto (ad esempio effettuandone la pulizia) o alla sua riattivazione in caso di disalimentazione (anche sostituendo eventuali fusibili o connettori guasti) ovvero, in caso di difettosità di prodotti in garanzia, all'attivazione della garanzia di prodotto e/o, in caso danni all'impianto, all'attivazione della polizza assicurativa, informandone la Regione. In caso di mancato intervento, secondo quanto sopra previsto, da parte dell'operatore economico la Regione lo esclude dall'Elenco degli operatori della presente misura a meno che non dimostri l'impossibilità tecnica ad intervenire. Tutte le prestazioni di manutenzione devono essere effettuate da personale tecnico specializzato. Le prestazioni sono incluse nell'importo contrattuale dell'impianto. Al termine del periodo di manutenzione l'operatore si impegna ad agevolare la presa in carico dell'impianto da parte del beneficiario, fornendo adeguate informazioni circa l'accesso in sicurezza alle componenti dell'impianto, la periodicità e le modalità di svolgimento delle operazioni minime di controllo e di pulizia delle apparecchiature e la normativa impiantistica e di sicurezza da osservare.